ALLEGATO 1)

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 1
(Informazioni generali)

1. I contributi di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze "Criteri, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e riparto delle risorse finanziarie tra le regioni interessate", dell'11 agosto 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2017, così come modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 giugno 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019, di seguito "Decreto", sono finalizzati a favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate nelle province delle regione Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, nonché, ai sensi del citato articolo 18-undecies del decreto-legge n. 8 del 2017, all'allegato 2-bis allo stesso decreto-legge.
2. Ad integrazione dei criteri, delle procedure, delle modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al Decreto sono previste le seguenti disposizioni attuative, in linea e nel rispetto del su richiamato decreto.

Art. 2
(Risorse disponibili)

1. Le risorse finanziarie destinate al riconoscimento dei benefici di cui alle presenti disposizioni ammontano, al netto di quelle già utilizzate per i contributi concessi per le medesime finalità in seguito all'Avviso adottato con Decreto del Vice Commissario 21 marzo 2018, n. 13, ad euro 4.396.104,95.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del Decreto è costituita una riserva di euro 2.198.052,47, pari al 50% dell'importo complessivo di cui al comma 1, destinata esclusivamente alle imprese localizzate nei territori dei comuni di Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto e Vallo di Nera.
3. La riserva di cui al comma 2 è finalizzata a favorire la ripresa del sistema produttivo locale gravemente danneggiato a seguito degli eventi sismici.

4. I suddetti importi potranno essere incrementati nel caso in cui venissero accertate ulteriori economie a valere sui contributi concessi per le medesime finalità in seguito all'Avviso adottato con Decreto del Vice Commissario 21 marzo 2018, n. 13.

Art. 3
(Imprese beneficiarie)

1. Sono beneficiarie dei contributi le imprese, di qualsiasi dimensione, in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

   a. iscritte nel registro imprese con una o più unità produttive[1], risultanti dal Registro delle imprese, ubicate in Umbria o titolari di partita IVA con luogo di esercizio dell'attività in Umbria;

   b. operatività in Umbria antecedente al 24 febbraio 2016;

   c. in caso di imprese artigiane, attività esercitata in tutti i settori (fatta eccezione per quelli dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura);

   d. in caso di imprese non artigiane, attività esercitata nei settori tassativamente individuati nell'allegato 1 del Decreto e di seguito riportati:

CODICE ATECO	ATTIVITA'
G 45	Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motoveicoli
G 46	Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motoveicoli)
G 47	Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motoveicoli)
I 55.1	Alberghi e strutture simili
I 55.2	Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
I 55.3	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
I 55.9	Altri alloggi
I 56.1	Ristoranti e attività di ristorazione mobile
I 56.2	Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
I 56.3	Bar e altri esercizi simili senza cucina
N 79.11.0	Attività delle agenzie di viaggio
N 79.12.00	Attività dei tour operator
N 79.90.11	Servizi di biglietteria per enti teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
N 79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.
N 79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
N 83.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
R 90.04.0	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
R 91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

[1] Per unità produttiva si intende la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

R 91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
R 93.11.10	Gestione di stadi
R 93.11.20	Gestione di piscine
R 93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
R 93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
R 93.13.00	Gestione di palestre
R 93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
R 93.19.91	Ricarica di bombole per attività subacquee
R 93.19.92	Attività delle guide alpine
R 93.19.99	Altre attività sportive n.c.a.
R 93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici.
R 93.29.10	Discoteche, sale da ballo night club e simili
R 93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
R 93.29.30	Sale giochi e biliardi
R 93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
S 96.04.20	Stabilimenti termali

e. riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento, determinata ai sensi dell'articolo 1, comma1, lettera n) del Decreto. Ai sensi di tale disposizione "*La riduzione del fatturato è determinata come differenza tra il valore conseguito nei sei mesi intercorrenti tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 e il valore medio dei medesimi sei mesi del triennio precedente. In caso di imprese beneficiarie operanti in Umbria da meno di tre anni precedenti gli eventi sismici, il fatturato medio è calcolato con riferimento al periodo in cui l'impresa è stata operante. Relativamente alle imprese beneficiarie costituite in forma di società di capitali, per fatturato deve intendersi la voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla lettera A), punto 1), dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile; relativamente alle altre imprese beneficiarie, per fatturato si intende l'"ammontare complessivo dei ricavi", il cui importo è desumibile dal quadro "RS" dei modelli di dichiarazione dei redditi*".

Art. 4
(Contributi concedibili)

1. I contributi concedibili sono pari ad un importo non superiore:

   a) ai costi della produzione, nel limite massimo del 70 per cento della riduzione del fatturato come previsto all'articolo 3, comma 1;

   b) ad euro 50.000,00 per singola impresa beneficiaria; per le imprese beneficiarie in possesso del rating di legalità, l'importo massimo del contributo concedibile è elevato a euro 75.000,00 [2];

[2] Il rating di legalità delle imprese di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, attribuito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del Regolamento de minimis di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del Decreto;

3. In alternativa, le piccole e medie imprese che hanno la sede operativa nei Comuni di Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto e Vallo di Nera ed hanno sospeso totalmente o parzialmente l'attività, possono richiedere i contributi secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 3 del Decreto.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento di esenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del Decreto.

5. Per le imprese già beneficiarie dei contributi concessi per le medesime finalità in seguito all'Avviso adottato con Decreto del Vice Commissario 21 marzo 2018, n. 13, il contributo massimo concedibile è pari alla differenza tra il contributo spettante ai sensi del presente avviso e il contributo concesso in seguito all'avviso di cui al suddetto D.V.C n. 13/2018. Per le medesime imprese, pertanto, nel caso di indicazione di un biennio diverso dal 2017-2018 per la rendicontazione dei costi di cui al successivo art. 5, la concessione ottenuta a valere sull'Avviso di cui al DVC n. 13/2018 rappresenta un'anticipazione del contributo complessivamente concesso come somma tra quello riconosciuto sul presente Avviso e quello riconosciuto sull'Avviso di cui al DVC n. 13/2018.

Art. 5
(Costi ammissibili)

1. Ai fini della concessione dei benefici sono ammissibili i costi di produzione sostenuti in due esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2017 e 2020 compresi, nel limite massimo di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) della riduzione del fatturato. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m), del Decreto, si definiscono costi della produzione *"i costi sostenuti dall'impresa beneficiaria nell'esercizio di riferimento quantificati come totale dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, ovvero di cui all'articolo 2435 bis del codice civile per i bilanci in forma abbreviata o di cui all'articolo 2435 ter del codice civile per i bilanci delle micro imprese, al netto delle voci "ammortamenti e svalutazioni" (punto 10), "accantonamenti per rischi" (punto 12) e "altri accantonamenti" (punto 13). Per le imprese non tenute alla pubblicità del bilancio di esercizio nonché per le imprese che operano, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n.190, in regime forfettario e per le imprese esercenti attività agrituristica che hanno optato per il regime di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i costi della produzione indicano gli equivalenti costi desumibili dalla dichiarazione dei redditi".*

2. Per le imprese di cui al comma 3 dell'articolo 4, il beneficio viene determinato sulla base dei costi dei danni subiti esclusivamente come conseguenza diretta[3] degli eventi

[3] Per conseguenza diretta è da intendersi la sospensione totale o parziale dell'attività dovuta a:
- inagibilità totale dell'immobile (scheda AeDES E)

sismici, valutati da un esperto indipendente, tramite perizia giurata e asseverata, o da un'impresa di assicurazione e calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del Decreto.

Art. 6
(Domanda di contributo)

1. La domanda (in bollo) per la concessione del contributo deve essere inoltrata esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) in formato PDF al seguente indirizzo: ***usr.bandiegare@pec.regione.umbria.it*** indicando, obbligatoriamente, nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: "*Articolo 20 bis D.L. 189/2016 – domanda di concessione contributi finalizzati alla ripresa economica*".
2. La domanda per la concessione del contributo e gli allegati devono essere prodotti esclusivamente sulla modulistica approvata dal Vice Commissario ed allegata al presente decreto pena l'esclusione della stessa.
3. Per la data di invio della domanda e delle eventuali integrazioni e di ogni altra comunicazione tramite PEC fanno fede i riferimenti temporali, data e ora, riportati sul messaggio ricevuto che attesta l'avvenuto invio ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 art. 6.
4. Il mancato assolvimento dell'imposta di bollo non comporta esclusione, ma la sua regolarizzazione, su richiesta del responsabile del procedimento ovvero presso i competenti uffici finanziari, in caso di ulteriore inadempimento.
5. La domanda deve essere sottoscritta, pena l'esclusione della stessa, secondo le modalità previste dall'art. 38 del DPR n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa).
6. La domanda presentata fuori del periodo fissato all'articolo 7, comma 1, o con modalità diverse dalla PEC è esclusa.
7. Fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 2 del Decreto, eventuali integrazioni devono essere richieste dal responsabile del procedimento e le stesse devono essere sanate dall'impresa richiedente, pena l'esclusione della domanda stessa, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, nelle forme previste al comma 1.
8. Qualora l'impresa richiedente abbia inviato più domande, sarà considerata valida l'ultima in ordine cronologico.
9. Con la presentazione della domanda, l'impresa richiedente riconosce e accetta le modalità, le indicazioni e le prescrizioni ivi previste.
10. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione necessaria alla liquidazione del contributo:

- parziale inagibilità (scheda AeDES C) purché questa sia riferita alla porzione di immobile in cui si svolge l'attività
- temporanea inagibilità (scheda AeDES B) purché questa sia riferita all'intero immobile o alla porzione di esso in cui si svolge l'attività
- immobile in condizione di inagibilità indotta (scheda AeDES F).

a) Richiesta di liquidazione del contributo prodotta sul modello di cui all'allegato 3 e sottoscritta secondo le modalità previste dall'art. 38 del DPR n. 445/2000;

b) Per le imprese tenute al deposito del bilancio:
   - Eventuale bilancio approvato ma non ancora depositato presso il registro delle imprese così come indicato nella richiesta di erogazione di cui all'allegato 3.

c) Per le imprese non tenute al deposito del bilancio:
   - dichiarazione dei redditi, correlata da copia della ricevuta di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, relativa ai redditi di ciascun esercizio del biennio scelto come riferimento per la determinazione dei costi di produzione nonché copia dei bilanci degli stessi anni per quelle che operano in regime di contabilità ordinaria così come indicato nella richiesta di erogazione di cui all'allegato 3.
   - dichiarazione dei redditi, correlata da copia della ricevuta di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, relativa ai redditi di ciascun esercizio del biennio scelto come riferimento per la determinazione dei costi di produzione nonché copia della situazione economica relativa agli stessi anni per quelle che operano in regime di contabilità semplificata così come indicato nella richiesta di erogazione di cui all'allegato 3.

11. Le imprese che scelgono come periodo di riferimento per la determinazione dei costi di produzione il biennio 2019-2020 devono presentare la documentazione di cui al comma 10 entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 o della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo.

12. Le imprese che hanno già presentato la domanda per la liquidazione del saldo dei contributi concessi per le medesime finalità in seguito all'Avviso adottato con Decreto del Vice Commissario 21 marzo 2018, n. 13 devono presentare la documentazione di cui al punto 10, lett. b) e c) solo se scelgono come periodo di riferimento per la determinazione dei costi di produzione un biennio diverso dal 2017-2018.

13. Il Richiedente, a pena di decadenza, assume l'impegno di comunicare tempestivamente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, in data successiva a quella di presentazione della domanda, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

Art. 7
(Periodo di presentazione della domanda)

1. Le domande possono essere presentate esclusivamente **dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria al 30 settembre 2021**, pena la irricevibilità delle stesse.

Art. 8

(Modalità di concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 123/1998. Il termine iniziale e finale per la presentazione delle domande è indicato all'articolo 7, comma 1.
2. La graduatoria delle domande di contributo è redatta in ordine decrescente sulla base dell'entità, in percentuale, della riduzione del fatturato calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) del Decreto ed indicata alla seconda cifra decimale posta dopo la virgola. Qualora nel valore in termini percentuali della riduzione del fatturato non vengano indicate le due cifre decimali poste dopo la virgola, le stesse si considerano pari a zero. (es: 30% equivale a 30,00%).
3. A parità di punteggio ottenuto in termini di entità percentuale della riduzione del fatturato si applica l'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo. A tal fine fanno fede i riferimenti temporali, data e ora, riportati sul messaggio ricevuto che attesta l'avvenuto invio ai sensi del d.lgs. 82/2005 art. 6.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, l'autodichiarazione relativa alla riduzione percentuale del fatturato deve essere resa anche dalle imprese richiedenti rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 3.
5. La graduatoria redatta secondo i criteri di cui ai punti precedenti è suddivisa in due sezioni separate:
    a) La prima sezione è riservata esclusivamente alle imprese con sede operativa nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2 ed è stilata fino all'ammontare della riserva di cui al medesimo articolo;
    b) La seconda sezione è relativa sia alle imprese operanti nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2 non finanziabili con la riserva di cui al medesimo articolo per incapienza di fondi, sia alle imprese con sede operativa nei restanti comuni umbri.
6. Le somme eventualmente eccedenti a seguito della concessione di contributo a tutte le imprese incluse nella prima sezione della graduatoria di cui al comma 5, lettera a) verranno destinate al finanziamento di quelle incluse nella seconda sezione.

Art. 9
(Erogazione del contributo)

1. Il contributo viene erogato in un'unica soluzione subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui all'art. 6, comma 10. Per le imprese che scelgono come periodo di riferimento per la determinazione dei costi di produzione i bienni 2017-2018 oppure 2018-2019, l'erogazione avviene entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria e conseguente concessione del contributo. Per le imprese che scelgono come periodo di riferimento per la determinazione dei costi di produzione il biennio 2019-2020 il contributo sarà liquidato entro sessanta giorni

dalla presentazione della richiesta di liquidazione trasmessa ai sensi dell'art. 6, comma 11.

2. Per le imprese già beneficiarie dei contributi concessi per le medesime finalità in seguito all'Avviso adottato con Decreto del Vice Commissario 21 marzo 2018, n. 13, il contributo massimo liquidabile, nel caso di opzione del biennio 2018-2019 ovvero 2019-2020 per la determinazione dei costi di produzione, è pari alla differenza tra l'ammontare complessivo del contributo complessivamente spettante, derivante dalla somma della concessione ottenuta ai sensi del suddetto Decreto n. 13/2018 e del contributo concesso ai sensi del presente avviso, rispetto all'importo effettivamente erogato sulla base dei costi sostenuti per il biennio 2017-2018.
3. L'erogazione del contributo, è subordinato alla verifica della regolarità contributiva e delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

Art.10
(Revoche)

1. Il contributo concesso è revocato nel caso in cui:
   a. venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
   b. venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 3;
   c. l'impresa beneficiaria cessi la propria attività:
      - prima del 31 dicembre dell'anno successivo al biennio di cui all'articolo 5, comma 1,
      - prima della liquidazione del contributo da effettuarsi nei termini di cui all'art. 9, comma 1;
   d. l'impresa beneficiaria sia oggetto, nel medesimo periodo di cui al precedente punto c), di procedure concorsuali;
   e. l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 11;
   f. emerga che l'impresa beneficiaria abbia fruito di altre agevolazioni a fronte dei medesimi costi di produzione che, per effetto del cumulo delle agevolazioni, si eccedano i limiti di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto.
2. I procedimenti di revoca, a seguito del verificarsi dei casi di cui al precedente comma 1, vengono avviati, dai Vice Commissari secondo quanto disposto dalla legge n. 241/90. I Vice Commissari provvedono altresì alle azioni di recupero nei confronti delle imprese beneficiarie nelle modalità previste dall'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123/98.
3. In caso di revoca del contributo, l'impresa beneficiaria restituisce al Vice Commissario straordinario per la ricostruzione con versamento sulla contabilità speciale n. 6040 l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale incrementato di cinque punti percentuali. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento alla citata contabilità speciale delle somme erogate.

Art.11
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la struttura responsabile del procedimento effettua idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ammesse a contributo e, comunque, in tutti i casi in cui esistano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. medesimo.

2. I controlli possono avvenire per controllo diretto (mediante accesso a banche dati o consultazione di materiale cartaceo) o controllo indiretto (fax, posta, e-mail) mediante scambio di richiesta/risposta. La richiesta ad altre pubbliche Amministrazioni sarà inoltrata d'ufficio. L'interessato può, comunque, documentare quanto dichiarato trasmettendo i certificati stessi. In ogni caso, le risposte agli accertamenti dovranno contenere le seguenti informazioni:
   a) Esito del controllo;
   b) Ufficio controllante;
   c) Responsabile del procedimento;
   d) Data.

3. I controlli a campione vengono attivati entro 60 gg. dall'adozione dell'atto di ammissione – salvo proroga motivata per esigenze di servizio o altre particolari situazioni - su un campione pari almeno al 5% del totale delle domande ammesse e possono essere effettuati in ogni fase del procedimento. Le domande sottoposte al controllo a campione sono estratte, possibilmente in modo automatizzato o, in mancanza di idonei programmi, per sorteggio ovvero con modalità che possono comunque garantire l'imparzialità e la tempestività del controllo medesimo. Del procedimento di selezione del campione viene redatto verbale dal responsabile del procedimento.

4. L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dà luogo alle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

5. Ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori ovvero imprecisioni sanabili, i soggetti interessati devono essere invitati ad integrare le dichiarazioni effettuate entro adeguato termine stabilito dal responsabile del procedimento.

6. Al fine di tutelare la privacy degli interessati, le comunicazioni effettuate nell'ambito delle procedure di controllo possono contenere esclusivamente le informazioni pertinenti, e quindi i soli dati concernenti gli stati, fatti e qualità dichiarati.

Art.12
(Informazioni sul procedimento amministrativo)

1. L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è il Servizio Opere pubbliche e beni culturali dell'Ufficio Speciale Ricostruzione – Umbria. Responsabile del procedimento: Filippo Battoni – Dirigente del Servizio Opere pubbliche e beni culturali, indirizzo email: fbattoni@regione.umbria.it, tel. 0742-630833;

2. L'USR Umbria effettua l'istruttoria delle domande avvalendosi del supporto di un Gruppo tecnico composto dal personale dei Servizi regionali competenti rispetto alle tipologie di imprese beneficiarie, costituito presso la direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale;
3. I referenti per l'attività istruttoria saranno resi noti sul sito **www.sismaumbria2016.it** entro 10 gg. dalla pubblicazione del presente avviso.

Art.13
(Informativa sul reperimento della modulistica)

1. Il presente Decreto e la relativa modulistica sono scaricabili dal sito internet **www.sismaumbria2016.it** alla voce Bandi e Avvisi.

Art.14
(Tutela della privacy)

1. Ai sensi del D.lgs. 196 del 2003 "T.U. sulla privacy", i dati personali saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente decreto e saranno trattati anche con strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.